



**BANDO 2008 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE
DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA
MISURA 221 “IMBOSCHIMENTO DI TERRENI
AGRICOLI” - AZIONI 1 – 2 – 3
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DEL
PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE**

Approvato dalla Giunta Provinciale il 26 giugno 2008



**FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA
INVESTE NELLE ZONE RURALI**

PROVINCIA DI PARMA
COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO
COMUNITA' MONTANA APPENNINO PARMA EST

**BANDO 2008 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN
APPLICAZIONE DELLA MISURA 221 "IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI"
AZIONI 1 – 2 – 3 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 E DEL
PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE**

INDICE

Premessa	pag. 2
1. Riferimenti normativi	2
2. Caratteristiche della Misura	3
3. Obiettivi della Misura	4
4. Beneficiari	4
5. Terreni agricoli ammessi	5
6. Aree di applicazione	5
7. Procedure di attuazione	8
7.1. Presentazione delle domande di contributo	8
7.2. Competenza	8
7.2.1. Competenza in ambito provinciale	8
7.3. Elaborati tecnici a corredo delle domande di contributo e pagamento	8
7.3.1. Materiale di moltiplicazione	9
7.4. Istruttoria delle domande di contributo e predisposizione della graduatoria	10
7.5. Criteri di selezione	10
7.5.1. Priorità territoriali	11
7.5.2. Criteri tecnici e soggettivi	12
8. Risorse disponibili	14
9. Entità dei contributi e dei premi	14
10. Perdita dei requisiti ed inadempimenti	16
11. Prescrizioni particolari	18
12. Tempi di esecuzione dei lavori	18
13. Domanda di pagamento del sostegno all'impianto	19
14. Domanda di pagamento delle annualità dei premi	19
15. Controlli e sanzioni	19
16. Condizionalità	20
17. Cambio di beneficiario / subentro impegni	20
18. Responsabile del Procedimento amministrativo	21
19. Disposizioni finali	21

Premessa

Il presente bando dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (di seguito PSR), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 4161 del 12 settembre 2007. In particolare definisce in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura.

Il presente bando è stato elaborato congiuntamente dalla Provincia di Parma, dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, dalla Comunità Montana Appennino Parma Est, attuando in particolare il modello di “gestione associata” dei procedimenti, oggetto di una specifica convenzione fra i tre Enti, approvata con i seguenti atti:

Provincia di Parma: deliberazione di Giunta n. 94 del 14 febbraio 2008.

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno: deliberazione di Giunta n. 19 del 22 febbraio 2008

Comunità Montana Appennino Parma Est: deliberazione di Giunta n. 8 del 11 febbraio 2008.

Il presente bando tiene conto di quanto stabilito dal Programma rurale integrato provinciale 2007-2013 (di seguito PRIP), nel testo approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 105 del 30 ottobre 2007, successivamente adeguato dalla Giunta provinciale con atto n. 1012 del 6 dicembre 2007 e definitivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2177 del 27 dicembre 2007.

1. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- Reg. (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013
- Reg. (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005
- Reg. (CE) n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del Reg.(CE)n.1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e condizionalità

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007
- Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale Erogazioni Agricoltura (AGREA) per l'Emilia Romagna n.1729 del 21/02/2008 - Procedura operativa per la selezione delle domande
- Deliberazione di Giunta regionale n. 168 dell'11 febbraio 2008. Approvazione del Programma Operativo Asse 2 comprensivo dei Programmi operativi delle Misure 211, 212, 214 (tranne l'Azione 7), 216 (Azione 3) e 221
- Delibera di Giunta regionale n. 363 del 17 marzo 2008. P.S.R. 2007-2013 e Programma Operativo Asse 2 Attribuzione zonizzazioni, meccanismo selezione Misure/Azioni, definizione riserve finanziarie Misura 214, "Schede tecniche attuative" Misure 214 e 216, integrazioni e modifiche a Delibera 168/2008 e termini presentazione domande di aiuto.
- Delibera di Giunta regionale n. 101 del 28 gennaio 2008. Reg. CE 1698/2005 e Decisione C (2007) 4161 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Modifiche, pianificazione finanziaria per Misura, aggiornamento Deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale.
- Delibera di Giunta regionale n. 874 del 11 Giugno 2008 relativa all'approvazione delle Linee Guida.

2. Caratteristiche della misura

La Misura 221, in attuazione del Reg. CE n. 1698/05, titolo IV capo I sez. 2 art 36 lettera b) punto i) – Sottosezione 2 artt. 42, 43, prevede le seguenti Azioni a gestione provinciale:

Azione 1 Boschi permanenti

Azione 2 Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con essenze di pregio

Azione 3 Arboricoltura da legno a ciclo breve Pioppicoltura eco-compatibile.

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013
- al Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'Ambiente e Spazio Rurale" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 11/02/2008 che comprende lo specifico Programma operativo relativo alla Misura 221, e le successive modifiche e integrazioni approvate con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 363 del 17 marzo 2008, che definisce il meccanismo di selezione e le delimitazioni;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1441 dell'1 ottobre 2007 con la quale è stata definita l'articolazione della spesa pubblica per asse a livello territoriale e la ripartizione per Misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della Regione;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1559 del 22 ottobre 2007 con la quale sono state definite le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di premialità e di applicazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2177 del 27 dicembre 2007 e n. 27 del 14 gennaio 2008 relative all'approvazione dei Programmi Rurali Integrati Provinciali;

- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 28 gennaio 2008 con la quale si è provveduto ad apportare modificazioni alla pianificazione finanziaria per Misura, ad aggiornare conseguentemente le citate deliberazioni n. 1441/2007 e n. 1559/2007, nonché a definire gli obiettivi finanziari per territorio;

- alla deliberazione della Giunta Regionale n. 874 che approva le Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione degli Imboschimenti (di seguito “Linee Guida”) e che stabilisce le scadenze per la presentazione delle domande di adesione al regime di sostegno;

3. Obiettivi della Misura

Secondo quanto stabilito dal PSR, la Misura in generale e le singole Azioni in particolare, contribuiscono al conseguimento dell’obiettivo specifico della “tutela della risorsa suolo” e, in particolare, alla prevenzione dal dissesto idrogeologico in collina ed alla salvaguardia/valorizzazione della biodiversità nelle aree di pianura.

Si rimanda per il dettaglio relativo alle diverse Azioni al testo del PSR e delle “Linee Guida”.

4. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti previsti dalla Misura 221, gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; per ottenere la corresponsione del premio massimo per la compensazione della perdita di reddito, limitatamente alle Azioni 1 e 2, il requisito prescritto (Imprenditore agricolo professionale – I.A.P. di cui al D.L. n°99 del 29/03/2004), dovrà essere mantenuto per almeno 5 anni dal momento della “decisione individuale di concessione del sostegno”.

Possono accedere ai pagamenti previsti dalla Misura 221 le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, iscritte nell’Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale 17/2003.

Possono altresì beneficiare dei soli costi di impianto, i “terreni di proprietà di privati o di loro associazioni, ovvero di Comuni o loro associazioni”, come specificato all’art. 42 del Reg. CE 1698/05 e all’art. 30 del Reg. CE 1974/06.

Il Reg. (CE) n. 1698/05 prevede il finanziamento di interventi di “imboschimento” di terreni agricoli attraverso il pagamento di un sostegno volto a coprire, a seconda dei casi, o parte dei soli costi di impianto, o anche dei premi annuali, a copertura dei costi di manutenzione e a compensazione delle perdite di reddito provocate dall’intervento.

I sostegni a copertura dei costi di impianto, sono riconoscibili ai “terreni di proprietà di privati o di loro associazione ovvero di Comuni o loro associazioni”, come meglio specificato all’art. 42 del Reg. (CE) 1698/05 e all’art. 30 del Reg. (CE) 1974/06.

Relativamente alla compensazione della perdita di reddito, è previsto che la stessa sia a favore “degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell’imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato” (comma 1, punto c, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Non è concedibile alcun sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento (comma 3, punto a, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Se i terreni da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito, possono essere corrisposti agli affittuari.

Per una più dettagliata individuazione delle caratteristiche dei beneficiari, in funzione della tipologia di Azione e dei conseguenti differenti livelli degli aiuti e premi previsti, si rimanda alle indicazioni contenute nelle Schede di Azione del PSR.

5. Terreni agricoli ammessi

Come previsto dal PSR gli imboschimenti possono essere realizzati nelle particelle agricole:

- che risultano seminativi, colture permanenti, orti familiari (superfici computabili come S.A.U. con esclusione dei pascoli e prati permanenti);
- che risultano essere state in produzione nell'intervallo di tempo compreso fra le due annate agrarie antecedenti alla presentazione della domanda di adesione ovvero, per lo stesso periodo, pur ritirate dalla produzione, risultano essere state abbinate a titoli ordinari o di ritiro in relazione ad una domanda di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03;
- ammissibili ai sostegni in riferimento all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05 e all'art. 30, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1974/2006

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure del precedente e del presente PSR;
- gli impianti finalizzati alla produzione di "alberi di Natale".

Non sono ammessi i terreni, pur qualificati agricoli nella relativa documentazione catastale, che non siano stati "in produzione" nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione.

Possono essere ammesse esclusivamente particelle agricole ricadenti all'interno del territorio regionale.

Si rimanda alle disposizioni attuative delle singole Azioni l'individuazione di ulteriori specificazioni riguardanti le caratteristiche dei terreni ammissibili.

6. Aree di applicazione

Le Azioni 1 e 2 della Misura si applicano negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio provinciale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con Delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali, ambiti sopra richiamati.

L'Azione 3 si applica esclusivamente in pianura, preferibilmente in aree interessate da Accordi Agroambientali; l'applicazione è comunque esclusa nelle aree della Rete Natura 2000.

Tabella 1 - Applicazione delle azioni per ambiti territoriali

Ambiti territoriali	AZIONE 1	AZIONE 2	AZIONE 3
Pianura	SI	SI	SI
Collina	SI	SI	NO
Montagna	NO	NO	NO

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.)
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica

- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;
- Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);
- Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE;
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005.

Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica

- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del PTP).

Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo

- Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013.

La tabella 2 evidenzia la logica di priorità con cui si applica la Misura nei macroambiti territoriali di pianura (P) e collina (C) nelle aree preferenziali come sopra elencate.

Tabella 2 - Relazione tra aree preferenziali e Misura

Area preferenziale per tipo di tutela	Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica	Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica	Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica	Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo
Ambito	P – C	P - C	P – C	C

In particolare, le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), sono definite **come aree preferenziali a priorità assoluta** caratterizzate, in ogni caso, dallo stesso livello di priorità.

In ambiti periurbani, possono essere considerate preferenziali unicamente le superfici ammissibili al sostegno ricadenti negli “Ambiti agricoli periurbani” di cui all’art. A-20 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

Non potranno essere in alcun caso concessi i sostegni, riferibili alla presente Misura, per impianti i cui oneri di realizzazione siano stabiliti a carico dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica, con riferimento all’art. A-26 della medesima L.R. 20/2000.

Le domande di aiuto riguardanti terreni ricadenti in ambito urbano e periurbano (o comunque interessati da previsioni urbanistiche non riconducibili all’ordinario uso agricolo), potranno essere accolte solo se corredate da idonea dichiarazione del competente Ufficio comunale, concernente le garanzie sulla compatibilità delle previsioni d’uso vigenti con il mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché le garanzie sul fatto che l’intervento medesimo non risulti già prescritto a titolo oneroso (art. 26 L.R. 20/2000) e che, per la manutenzione dello stesso, non sussistano accordi con il beneficiario riguardanti la gestione dello stesso. Non si ritiene infatti dovuta la corresponsione di premi per “manutenzione” nei casi in cui, in seguito ad eventuali accordi al riguardo, le cure colturali nei primi 5 anni di impegno fossero effettuate con spesa a carico di Pubbliche Amministrazioni.

7. Procedure di attuazione

7.1. Presentazione delle domande di contributo

Possono beneficiare dei contributi gli imprenditori agricoli di cui al precedente punto 4 “Beneficiari” che, in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto”, risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di contributo devono essere presentate all’Ente territorialmente competente, secondo le modalità procedurali definite da Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) con determinazione dirigenziale n. 1729 del 21 febbraio 2008, utilizzando la specifica modulistica predisposta dalla medesima Agenzia ed il Sistema Operativo Pratiche (SOP).

Presso l’Ente territoriale competente è altresì possibile accedere agli atti del procedimento.

In provincia di Parma gli Enti competenti sono i seguenti:

Provincia di Parma

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno

Comunità Montana Appennino Parma Est.

Le domande di contributo dovranno pervenire dal 01 luglio 2008 al 28 luglio 2008.

Copia della domanda e della documentazione di corredo dovranno essere inoltrate all’Ente competente. Ogni singola particella agricola concorrerà alla assegnazione delle risorse sulla base delle disposizioni e condizioni vigenti nell’ambito territoriale in cui ricade e dovrà essere collocata nella graduatoria dell’Ente territorialmente competente.

7.2. Competenza

La “Domanda di adesione” è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto del medesimo impegno ricadono in territori di più Enti competenti.

7.2.1. Competenza in ambito provinciale

Nel territorio della provincia di Parma le domande di adesione riferite a superfici ricadenti in territori di più Enti (Provincia di Parma, Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, Comunità Montana Appennino Parma Est), possono essere presentate indifferentemente presso uno dei tre Enti sopra menzionati.

7.3. Elaborati tecnici a corredo delle domande di contributo e pagamento

Il riconoscimento dei sostegni previsti dalla Misura è condizionato alla presentazione:

- a corredo della domanda di aiuto:

a) per gli interventi riconducibili alle Azioni 1) e 2), di specifico “progetto esecutivo dell’imboschimento”;

b) per gli interventi riconducibili all'Azione 3), di una "relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento";

- a corredo della domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della prima annualità dei premi :

a) dello "stato finale dei lavori" corredato dalle fatture e dai documenti relativi alla certificazione delle piante.

Gli elaborati richiesti dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati.

Per interventi riguardanti le Azioni 1) e 2) si richiede, a corredo della domanda di aiuto, o già il "progetto esecutivo", ovvero una "relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento" (comunque sottoscritta da tecnico abilitato) e differendo la presentazione del progetto esecutivo ad un momento successivo alla approvazione delle graduatorie.

I beneficiari che intendono realizzare interventi in aree per le quali è necessario attivare specifiche procedure autorizzative, al fine del rilascio della "decisione individuale della concessione del sostegno" (aree della Rete Natura 2000, tratti dei corsi d'acqua del bacino idrografico del Fiume Po interessati dalle Fasce fluviali A e B, così come individuati nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, e imboschimenti interessati da Valutazione di Impatto Ambientale), devono presentare il progetto esecutivo a corredo della domanda di aiuto.

Entro e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione delle graduatorie, e comunque prima della notifica della "decisione individuale della concessione del sostegno", i beneficiari, pena la non concessione degli aiuti, dovranno perfezionare la domanda mediante la presentazione del progetto esecutivo.

7.3.1. Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e della L.R. 10/2007 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03.

All'atto della "verifica dell'effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 386/2003 e dalla L.R. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato, ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione.

Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della Legge n. 269 del 1973, potrà essere utilizzato entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 18 del Decreto Legislativo 386/2003. In tal caso la documentazione, che deve essere necessariamente presente all'atto della verifica, è quella prevista dalla medesima Legge 269/1973.

Ai richiedenti delle Azioni 1 e 2, che al momento della presentazione della domanda di adesione posseggono un contratto di fornitura per materiale certificato con riferimento al Decreto Legislativo 386/2003 e alla L.R. 10/2007 e che, sulla base di idonea attestazione di disponibilità del relativo materiale, si impegnano a perseguire obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità,

impiegando materiale di moltiplicazione di provenienza qualificata locale, si accorda un livello di preferenzialità così come definito nella tabella 4 del successivo punto 7.5.2.

Per la realizzazione degli imboschimenti possono essere utilizzate essenze che, pur non essendo comprese nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03, come recepito dalla L.R. 10/2007, siano ammesse dalle "Linee Guida" approvate dalla Regione; ciò unicamente qualora il loro impiego complessivo non superi il 5% del totale delle essenze messe a dimora, sempreché non sussistano altre diverse limitazioni al loro riguardo.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti o per interventi di completamento accessori all'impianto.

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora:

- non sia rinvenibile all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", per il materiale di moltiplicazione impiegato, la prescritta documentazione,
- gli estremi/copia del certificato di provenienza del materiale, non venga conservato a corredo della domanda di ammissione.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento, dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione all'Ente competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

7.4. Istruttoria delle domande di contributo e predisposizione della graduatoria

Le domande pervenute entro i termini, successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità, sono ordinate in una graduatoria unica provinciale, approvata dal Dirigente del Servizio Agricoltura e Sviluppo Economico della Provincia di Parma, entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

La procedura di selezione si effettuerà per "Azioni"; la Provincia di Parma assegnerà infatti, a ciascuna Azione di cui è composta la domanda, il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione.

La graduatoria finale sarà articolata per "Azioni". Pertanto, una medesima domanda composta da più Azioni, sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili.

7.5. Criteri di selezione

La graduatoria unica provinciale è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi, in coerenza con quanto stabilito dal PSR e dal PRIP per l'Asse 2 in base:

1 - alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

2 - alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree preferenziali;

3 - alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) delle superfici oggetto di impegno e alla loro estensione;

4 - alle priorità tecniche;

5 - alle priorità soggettive.

7.5.1. Priorità territoriali

Tali priorità sono assegnate ai tre gruppi di aree di seguito descritti.

AREE DI TIPO A

Aree preferenziali di valenza regionale, trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2, ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e le aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

AREE DI TIPO B

Altre aree preferenziali, ovvero tutte le aree preferenziali di cui al precedente punto 6 "Aree di applicazione", eccetto le aree di tipo A sopra riportate.

AREE DI TIPO C

Aree preferenziali di valenza locale, ovvero le aree individuate dal PRIP come di seguito elencate:

- fasce fluviali così come recepite dal P.T.C.P.
- aree del Progetto speciale d'Area "Po Fiume d'Europa"
- ambiti agricoli periurbani così come definite nella fase di analisi del PRIP
- aree di rispetto dei corridoi infrastrutturali così come definite dal P.T.C.P.
- aree dei fontanili
- area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A-B (corpi acquiferi di falda in area vulnerabile ai nitrati) così come recepita e delimitata dalla Provincia di Parma negli "Indirizzi per la tutela delle acque".

Le aree di cui sopra sono individuate dalla determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura e Sviluppo Economico n. 836 del 06 marzo 2008 e consultabili sul sito internet della Provincia di Parma www.provincia.parma.it

Nel caso in cui sia mancante il file cartografico relativo ad un'area preferenziale e se l'azienda ritenga, per fondate e dimostrabili condizioni, di godere di una particolare preferenzialità, deve allegare alla domanda di aiuto la documentazione comprovante l'ubicazione in tale area preferenziale.

Le aree di tipo A, come sopra individuate, sono considerate come un'unica area alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità assoluto; alle aree di tipo B e di tipo C (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Le aree di tipo B sono oggetto di priorità subordinata rispetto a quella assegnata alle aree di tipo A.

Le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle aree di tipo C, sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali di tipo A e di tipo B.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie, vengano definiti anche dalla contemporanea coesistenza, su una medesima area, di diverse sensibilità ambientali specifiche. Conseguentemente, una superficie in cui si sovrappongano più aree preferenziali è prioritaria rispetto ad una superficie senza sovrapposizioni.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso (punteggio) alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale. Il valore del peso riferibile a ciascuna area preferenziale tiene conto di quanto indicato di seguito:

- alle singole aree di tipo A deve essere attribuito un peso di uguale valore, essendo riconosciuta a tali aree lo stesso livello di priorità;
- il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B, deve essere almeno di 2 (per le aree di tipo A) ad 1 (per le aree di tipo B); operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra il peso attribuito alle aree di tipo A e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B;
- per l'attribuzione dei pesi alle aree di tipo B, vale l'ordine di priorità stabilito per gruppo di tutela e zona altimetrica nella tabella 3 sotto riportata.

Coerentemente con quanto stabilito dal PSR, dal Programma Operativo di Asse e di Misura e dalla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 363 del 17 marzo 2008, i pesi attribuiti alle varie aree preferenziali sono di seguito elencati per i tre diversi tipi di area: A, B, C.

Aree di tipo A: 54 punti ad ogni area. In caso di sovrapposizione delle aree i punti verranno sommati.

Aree di tipo B: i punti sono attribuiti sulla base della tabella 3. Ad ogni sovrapposizione di area nell'ambito dello stesso gruppo di tutela verranno attribuiti ulteriori 0,10 punti.

Tabella 3 - Pesi attribuiti per area preferenziale di tipo B e per ambito territoriale

Aree preferenziali per tutela prevalente	PIANURA	COLLINA
Tutela naturalistica	Punti 25	Punti 25
Tutela idrologica	Punti 12	Punti 6
Tutela paesaggistica	Punti 6	Punti 4
Tutela del suolo	-----	Punti 12

Aree di tipo C: 0,10 punti ad ogni area.

Inoltre, ad ogni sovrapposizione di area, verranno attribuiti ulteriori 0,20 punti.

7.5.2. Criteri tecnici e soggettivi

I criteri tecnici agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli territoriali ed i criteri soggettivi operano, a loro volta, in subordine rispetto ai criteri tecnici.

I criteri tecnici e soggettivi sono elencati in tabella 4.

Tabella 4 – Criteri tecnici e soggettivi

Azione	Descrizione azione	Criteri tecnici (ordine prioritario delle azioni)	Criteri soggettivi (applicati nell'ordine indicato)
1	Boschi permanenti	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficiari che realizzano l'impianto in ambiti agricoli periurbani 2. Beneficiari che realizzano l'impianto in aree preferenziali a tutela del suolo 3. Beneficiari che realizzano l'impianto in pianura 4. Beneficiari che realizzano l'impianto in collina 5. Beneficiari che utilizzano per l'impianto materiale vivaistico di propagazione di provenienza locale corrispondente alle caratteristiche di cui alla Legge Regionale n. 10/07
2	Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficiari che realizzano l'impianto in ambiti agricoli periurbani 2. Beneficiari che realizzano l'impianto in pianura 3. Beneficiari che realizzano l'impianto in collina 4. Beneficiari che realizzano l'impianto con maggiore densità di impianto 5. Beneficiari che realizzano l'impianto con maggiore numero di essenze idonee per arboricoltura da legno di pregio 6. Beneficiari che utilizzano per l'impianto materiale vivaistico di propagazione di provenienza locale corrispondente alle caratteristiche di cui alla Legge Regionale n. 10/07
3	Pioppeti	3	Beneficiari che realizzano l'impianto in golena

8. Risorse disponibili

Il presente bando impegna complessivamente l'importo di euro 969.867,98 corrispondente al 56% delle risorse libere assegnate alla Misura per tutto il periodo di programmazione 2007-2013.

La misura 221 riguarda impegni pluriennali. La disponibilità per i pagamenti annuali è pertanto la seguente:

- annualità 2009: euro 450.295,85
- annualità 2010: euro 155.871,63
- annualità 2011: euro 121.233,50
- annualità 2012: euro 121.233,50
- annualità 2013: euro 121.233,50

9. Entità degli aiuti e dei premi

I sostegni previsti dall'art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione);
- **premio annuale** per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione, per un periodo massimo di 5 anni;
- **premio annuale** per ettaro inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento, per un periodo massimo di 15 anni.

Aiuti concedibili per i costi di impianto

Ai fini della definizione dell'entità degli aiuti si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi" predisposto dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo (Intesa Stato-Regioni – seduta 14.02.08).

Per **costo dell'imboschimento, o costo dell'impianto**, si intende l'importo dello stato finale dei lavori, risultante dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate come rapportate ai prezzi dei prezziari di riferimento.

Per **costo massimo ammissibile dell'impianto** si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.

Per **massimale** finanziabile, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboschita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.

Nella Tabella 5, tratta dal PSR, sono riportati i valori di “costo massimo ammissibile dell’impianto” e i “massimali” finanziabili, differenziati in funzione del tipo di Azione e dell’ambito territoriale nel quale viene attuato l’intervento.

Tabella 5 – Aiuti concedibili per l’impianto

Azione	Costo massimo ammissibile (euro)	Massimale 80% (euro)	Massimale 70% (euro)
1 Boschi permanenti	7.000,00	5.600,00	4.900,00
2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	7.000,00	5.600,00	4.900,00
3 Pioppicoltura ecocompatibile	5.000,00		3.500,00

Qualora il “costo dell’imboschimento” sia inferiore al “costo massimo ammissibile”, il sostegno per l’impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.

Nei casi in cui il “Costo dell’Impianto” sia **pari o superiore** al “Costo massimo ammissibile”, come definito nella Tabella di cui sopra, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo massimo ammissibile” per la percentuale di aiuto (80% o 70%).

Nei casi in cui il “Costo dell’Impianto” sia **inferiore** al “Costo massimo ammissibile”, l’aiuto è calcolato moltiplicando il “costo dell’impianto” (le sole spese effettivamente sostenute ammissibili) per la percentuale di aiuto (80% o 70%).

Negli ambiti territoriali di seguito elencati, l’entità dell’aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo l’80% dei costi ammissibili:

- ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all’art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all’art.36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

In tali ambiti territoriali, pertanto, l’importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore all’80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nelle rimanenti aree l’entità dell’aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo il 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l’importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Il sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

E’ corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all’articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L’importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l’effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzi agricoli e forestali

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

E’ corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall’art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L’importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto

Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell'ambito territoriale all'interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine "agricoltore" di cui al comma 1 dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 817/04 e all'allegato al Reg. (CE) n. 1698/05 in riferimento all'applicazione del già citato art. 43 del medesimo Regolamento.

Gli importi dei premi annuali definiti dal PSR sono riportati nella Tabella 6.

Tabella 6 – Aiuti per la manutenzione e perdita di reddito

AZIONE	MANUTENZIONE		PERDITA DI REDDITO			
	Quinquennio (euro)	Annuale (Euro)	IAP (euro)		Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato (euro)	
			Pianura	Collina	Pianura	Collina
1 Boschi permanenti	2.500,00	500,00	600,00	500,00	150,00	150,00
2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo	3.250,00	650,00	400,00	300,00	100,00	100,00
3 Pioppicoltura ecocompatibile	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili	Non concedibili

Come da comma 2, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05, "il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da rimboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali possono essere corrisposti agli affittuari".

10. Perdita dei requisiti ed inadempimenti

Per i casi di **"inadempimento"** si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il **"recupero degli importi indebitamente percepiti"** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all'applicazione dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei premi

Per quanto indicato nel PSR, la perdita di requisiti soggettivi rilevanti ai fini della corresponsione dei premi, nei primi 5 anni dalla decisione individuale di concessione, comporta sempre la rideterminazione e riduzione dei premi da corrispondere.

Decorsi 5 anni, sempreché non intervenga un "cambio di beneficiario", eventuali modificazioni dei requisiti soggettivi non determinano modificazione alcuna agli importi originariamente definiti.

In caso di cambi di beneficiario, sussiste sempre la necessità di valutare le condizioni specifiche per il subentro nei diritti e negli obblighi con particolare riferimento all'entità dei premi.

2. Difformità di superficie

E' da ricondurre a difformità di superficie la dichiarazione di superfici superiori a quelle accertate.

Per i casi di **"difformità di superficie"** si rimanda all'art. 16 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Sono da considerare inadempimenti i casi di seguito elencati:

- taglio anticipato rispetto a quanto prescritto nel PSR e/o nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti e/o nel Piano di Coltura e conservazione;
- utilizzo, nella realizzazione dell'intervento, o di interventi accessori all'impianto, di "organismi geneticamente modificati";
- utilizzo, nella realizzazione dell'intervento, o di interventi accessori all'impianto, di esemplari di specie non indicate idonee dal PSR;
- mancata effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. In funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse, la mancata effettuazione dei risarcimenti si concretizza:
 - nell'accertata omissione di interventi di risarcimento specificatamente da effettuare

ovvero:

- nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza superiore a quella prevista nel Piano di coltura e conservazione;
- esercizio del pascolo non autorizzato, fatti salvi i casi di pascolamento abusivo di terzi se adeguatamente documentato (segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione/effettuazione del controllo in loco);
- mancata effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell'intervento definita nel Piano colturale (minimo un intervento per periodo vegetativo);
- realizzazione d'irrazionali potature non autorizzate (es. sgamollatura e capitozzatura) che pregiudicano l'impianto;
- realizzazione d'innesti e di tagli di ceduzione non autorizzati;
- mancata ottemperanza a prescrizioni vincolanti contenute nel disciplinare di produzione integrata del pioppo;
- effettuazione del taglio di utilizzazione in impianti per la produzione di "biomassa" per periodi superiori o inferiori al periodo di rotazione prescritto nel Piano di Coltura e Conservazione.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare, si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

4. Cause di forza maggiore

Le ipotesi di riconoscimento di cause di “forza maggiore o circostanze eccezionali”, sono quelli indicati al comma 1 dell’art. 47 del Reg. (CE) 1974/06. In caso di riconoscimento di tali cause, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non verrà richiesto il rimborso totale o parziale degli aiuti e dei premi percepiti dal beneficiario.

Non potrà essere riconosciuta la “causa di forza maggiore” in mancanza della presentazione della prescritta notificazione all’autorità competente (AGREA e Amministrazioni territorialmente competenti), da far pervenire nei modi e nei tempi prescritti.

11. Prescrizioni particolari

Agli interventi di imboscamento relativi a particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per gli adempimenti relativi a domande per impianti ricadenti negli ambiti in questione, si richiama il contenuto della Legge Regionale sopra citata e dei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della domanda di adesione alla Misura.

Per tutti gli imboschimenti realizzati in riferimento alla Misura 221 del PSR, i beneficiari dovranno pubblicizzare l’intervento secondo le modalità indicate al par. 3 dell’Allegato VI del Reg. (CE) 1974/06 e dovranno altresì mantenere in efficienza le strutture atte allo scopo per l’intero periodo di impegno. Tale obbligo è in particolar modo dovuto nei casi di investimenti complessivamente superiori a quanto indicato al paragrafo 2.2 del medesimo Allegato.

12. Tempi di esecuzione dei lavori

L’imboscamento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell’anno successivo all’approvazione della graduatoria, ad eccezione dei casi in cui l’Ente competente, entro e non oltre il medesimo termine, conceda una proroga sulla base di motivata istanza del richiedente. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto.

Le domande di beneficiari che non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del periodo primaverile dell’anno successivo all’approvazione della graduatoria e non abbiano presentato motivata domanda di proroga si intendono decadute.

In caso di proroga, l’impianto deve essere realizzato necessariamente entro il termine del periodo primaverile del secondo anno successivo all’approvazione della graduatoria.

Le domande di beneficiari che, avendo ottenuto la proroga, non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del secondo anno successivo all’approvazione della graduatoria si intendono decadute.

Non può essere concessa alcuna proroga per imboschimenti il cui limite di realizzazione è il termine del periodo primaverile dell’anno 2012.

Le graduatorie delle domande di contributo restano in vigore per un anno dalla loro approvazione.

Non possono essere rilasciate “decisioni individuali di concessione del sostegno e dei premi” successivamente al 31 dicembre 2011.

Qualora in relazione all'estensione degli imboschimenti sia necessaria l'applicazione della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, fatta eccezione per gli impianti riconosciuti per “arboricoltura da legno”, al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni è di norma irreversibile, secondo quanto disposto dalle medesime normative.

I beneficiari di pagamenti per rimboschimenti di terreni agricoli si impegnano a rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

13. Domanda di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito

Il beneficiario dovrà chiedere la “verifica della effettuazione dell'impianto” attraverso la presentazione della domanda di pagamento che ha valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

Le domande di “pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito” dovranno essere presentate entro la prima scadenza ultima (dalla conclusione dei lavori) per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

Per la presentazione delle domande si rimanda alle modalità definite dall'AGREA.

14. Domanda di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima

I pagamenti dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per imboschimenti riferibili alla Misura potranno essere effettuati unicamente ai beneficiari regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole che ogni anno ne facciano richiesta nei modi e nei termini definiti da AGREA.

15. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità

- al Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- al Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005
- al Reg. (CE) 1975/2006, in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e

dall'Asse 4" e Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";

- al D.M. n. 1205 del 21 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

- ai provvedimenti che saranno emanati in attuazione dell'art. 15 comma 1 del DM 1205/08;

- al paragrafo 11 del PSR;

- nel Programma Operativo della Misura 221, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 11 febbraio 2008.

Con riferimento al Titolo I del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 18, si farà riferimento agli "Inadempimenti" definiti nel Programma Operativo per la Misura 221.

Con riferimento al Titolo II del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni i cui all'art. 31, si farà riferimento all'importo richiesto nella "domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della prima annualità dei premi", al correlato contenuto dello "stato finale dei lavori" e ai giustificativi di spesa di corredo.

Come da paragrafo 11.1.2 del PSR 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Così come stabilito dalla Giunta Regionale, con delibera n. 424 del 31 marzo 2008, ai fini della definizione delle misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni - entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" - si provvederà con successivo provvedimento regionale che, di fatto, integrerà le disposizioni applicative contenute nei Programmi d'Asse del PSR 2007-2013

La Provincia di Parma, la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno e la Comunità Montana Appennino Parma Est si riservano di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle norme vigenti.

16. Condizionalità

I beneficiari sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

17. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di aiuti all'impianto e premi annuali in relazione all'effettuazione di imboschimenti di terreni agricoli, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto alle sanzioni previste.

Le sopracitate comunicazioni e dichiarazioni dovranno essere presentate secondo le modalità (compresa la modulistica) definite in specifici provvedimenti emanati da AGREA, nel rispetto di quanto previsto dal proprio Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni.

Si rimanda inoltre alle indicazioni di dettaglio contenute nel Programma Operativo della Misura 221.

18. Responsabile del Procedimento amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vittorio Romanini – Servizio Agricoltura e Sviluppo Economico – Provincia di Parma – Piazzale Barezzi nr. 3, 43100 Parma – email - v.romanini@provincia.parma.it

19. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Bando, si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, in particolare al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed ai Programmi Operativi di Asse e di Misura della Regione Emilia Romagna approvati con deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 168 del 11 febbraio 2008 nonché alle ulteriori disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 363 del 17 marzo 2008 e n. 874 del 11/06/2008.